

COMUNE DI PALADINA

STATUTO

(Allegato alla deliberazione C.C. n. 33 del 29/11/2001 e modificato
con deliberazione C.C. n. 14 del 12/06/2003)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. La comunità di Paladina è costituita in ente territoriale autonomo, denominato «Comune di Paladina» che la rappresenta e che opera nell'ambito dei principi generali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali dello Stato e dal presente Statuto. Il Comune di Paladina è l'Ente amministrativo che rappresenta tutti i cittadini risiedenti sul suo territorio.

2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.

3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.

Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri di federalismo solidale, sussidiarietà, collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, Il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Paladina è costituito dalle seguenti località e nuclei storicamente riconosciute dalla Comunità:

- Capoluogo Paladina;
- Frazione Sombreno;
- Nucleo Ghiaie.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq 2,04 e confina con i Comuni di: Almè, Valbrembo, Bergamo, Almenno S. Bartolomeo e Sorisole.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Vittorio Veneto, 1.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale ma per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3 - Le funzioni

1. Il Comune è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.

2. Sono proprie del Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico culturale e della salvaguardia dell'ambiente.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, secondo gli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo

stesso attribuite dalla legge.

5. Il Comune esercita le funzioni delegate e subdelegate attribuitegli dalla Regione per soddisfare esigenze e interessi della propria Comunità; in questi interventi adotta le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

6. Le ulteriori funzioni di cui al comma 4) possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo stato le risorse necessarie.

7. Il Comune esercita le funzioni proprie, attribuite, delegate e subdelegate assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

8. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali ed anche con l'erogazione di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 4 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione in particolare ai valori fondamentali della persona umana e alla solidarietà verso i più deboli e poveri.

2. Il Comune realizza i valori espressi dalla Comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della Comunità stessa alla politica.

3. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati, per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità.
4. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme

dello Statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

5. Il Comune assume tra le finalità di primaria rilevanza: la tutela della salute e dell'ambiente; l'esercizio dei servizi sociali; il perseguimento dell'istruzione e dell'educazione permanente dei suoi cittadini; la tutela del patrimonio naturale, storico-artistico e culturale; la tutela del territorio comunale; la promozione ed il raggiungimento dell'integrazione europea.

6. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione; assicura in modo particolare la tutela della salubrità dell'ambiente, della maternità e della prima infanzia.

7. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti e quanti manifestino ogni forma di marginalità e di rischio, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

8. Il Comune anche in collaborazione con altre istituzioni locali ed associazioni ambientaliste, adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.

Tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.

9. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.

Promuove ed attua un'organica politica del territorio salvaguardandone in primo

luogo i valori ambientali e la vocazione residenziale.

Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto dell'abitazione.

Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

Favorisce la valorizzazione ed il recupero dei nuclei storici come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale.

10. Il Comune persegue la valorizzazione delle autonomie territoriali, nel contesto del processo di unificazione dell'Europa favorendo i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Mondiale anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16/06/1998, registrato nei registri dell'Ufficio Araldico il 03/08/1998, Reg. anno 1998 – Pag. n. 79, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 10/07/1998.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 6 - Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 7 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva

nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I Consiglieri Comunali

Art. 8 - Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione di voto, responsabile del voto che esprime sui provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

Art. 9 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Art. 10 - Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di

competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Dimissioni, surroga e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono consistere in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica. Esse sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione ovvero di ricezione in caso di invio tramite il servizio postale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il

Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Qualora non si provveda entro il termine suddetto, il Segretario Comunale informa gli organi competenti che provvedono nei modi e nei termini di legge.

Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Il Segretario Comunale provvede ad informare il Prefetto.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza comunicarne il motivo al Segretario Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera secondo le modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 12 - Consigliere anziano

1. Il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista + preferenza o voti individuali) è il consigliere anziano.

2. A parità di voti le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 13 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento da due o più componenti.

2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

3. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione del capogruppo, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Eccezionalmente un solo Consigliere Comunale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 14 - Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale, culturale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio, nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo

con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

8. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

9. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

10. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 15 - Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla

proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvedono, in via sostitutiva gli organi competenti. La presidenza della prima seduta è attribuita al Sindaco neo-eletto.

2. Il Consiglio Comunale provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 19 e 20 del presente Statuto.

5. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

6. Non si fa luogo agli adempimenti di cui al comma precedente se non dopo aver proceduto alla surroga dei consiglieri.

*Art. 16 - Presentazione delle linee programmatiche e indirizzi per la
nomina dei rappresentanti*

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi

emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a

verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

5. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, da tenersi entro trenta giorni, provvede a definire e ad approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 17 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. Sono sessioni ordinarie tutte quelle convocate per le deliberazioni previste dall'art. 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in qualsiasi periodo dell'anno secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

5. Nei casi in cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 20

giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. L'obbligo del Sindaco di riunire il Consiglio Comunale su iniziativa dei consiglieri si attiva anche quando la questione sottoposta sia manifestamente riconosciuta dal Segretario Comunale estranea alla competenza del Consiglio Comunale. In questo caso sarà il Consiglio stesso a fare una valutazione di ammissibilità all'inizio della discussione della questione sottoposta.

7. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

8. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

9. Il consiglio comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 18 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme di Regolamento.

Art. 19 - Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie; b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Per la notifica delle adunanze del consiglio il consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di consigliere comunale.

Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.
- Essi intervengono alle adunanze del consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 21 - Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo.

Art. 22 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in sedute segrete.

Art. 24 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti elette nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei dirigenti dei servizi, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.

5. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

6. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.

7. Il consiglio comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale, la commissione per le garanzie statutarie.

8. Al fine di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni nell'attività dell'Amministrazione Comunale sono Istituite Commissioni consultive di carattere:

- Permanente
- Temporaneo
- Speciali

composte anche da non Consiglieri, per lo studio, l'approfondimento e l'istruttoria di questioni, argomenti, progetti e piani ad esse sottoposte dal Consiglio o dalla Giunta.

Art. 26 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Cap. I e al Cap. II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo III

La giunta Comunale

Sezione I - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 27 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro assessori elevabili ad un massimo di sei di cui due possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio ai sensi dell'art. 47, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

2. Gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio non devono essere stati candidati in alcuna lista per l'elezione del consiglio comunale che li può eleggere alla carica di assessore.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco o in assenza di quest'ultimo dell'assessore anziano.

Art. 28 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Contestualmente all'accettazione della carica gli assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali della insussistenza di cause ostative alla nomina.

3. Il Sindaco da atto di tali condizioni già nel documento di nomina che sarà poi presentato in Consiglio.

4. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

*Art. 29- Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di
Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

sono oggetto di riserva di legge statale.

2. Oltre ai casi di incompatibilità ed ineleggibilità disciplinati dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado. Non possono, altresì far parte della Giunta del Comune, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 30 - Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissione singola e gli altri casi di cessazione previsti dalla legge, rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco. La giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

4. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco mediante deposito al Segretario Comunale con contemporanea acquisizione al protocollo dell'Ente, o tramite il servizio postale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa comprese le dimissioni, dalla carica di assessore, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consi-

glio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva unitamente alla causa di cessazione senza obbligo di discussione sugli indirizzi generali di governo.

Art 31 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a farla notificare al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione di sfiducia deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco. La seduta è pubblica e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
6. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla votazione di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
8. Il Segretario Comunale informa l'organo competente dello scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32 - Dimissioni del Sindaco e/o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli assessori determinano la

cessazione dalla carica dell'intera giunta.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco devono consistere in una dichiarazione

espressa di rinuncia alla carica e vanno presentate per iscritto anche mediante deposito al Segretario Comunale con contemporanea acquisizione al protocollo dell'Ente od invio tramite il servizio postale.

3. Il Sindaco o il Vice Sindaco, cui l'atto di dimissione viene immediatamente trasmesso nei casi previsti dall'art. 53 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, provvedono a riunire il Consiglio entro il decimo giorno successivo.

4. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio diventano irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al I^a co. dell'art. 53 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

5. Delle dimissioni presentate immediatamente al Consiglio viene fatta annotazione nel verbale dell'adunanza.

Art. 33- Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco o di assessori avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificato motivo, decade dalla giunta.

3. Fatti salvi i casi e le modalità di sospensione e di decadenza previsti dall'art. 59 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, la decadenza degli assessori è dichiarata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 30, comma 2, del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 34 - Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

Art. 35 - Attribuzione della Giunta

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario Comunale o ai funzionari.

3. I componenti la giunta comunale, Sindaco ed assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie degli amministratori e quelle proprie del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi

4. La giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Alla giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal consiglio comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza del segretario comunale o dei responsabili degli uffici e servizi, ed in particolare:

a) in materia di gestione delle risorse umane:

- adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
- approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

b) in materia di programmazione economico- finanziaria:

- approva il piano esecutivo di gestione e relative variazioni;
- approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al consiglio;
- assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
- approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;

- approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- assume i mutui, se previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria;
- determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;

c) in materia di opere pubbliche ed urbanistica:

- approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti preliminari definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;

d) in materia di gestione del patrimonio:

- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
- approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;

e) in materia elettorale:

- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

f) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive;

g) delibera in materia di toponomastica stradale;

6. Alla giunta comunale compete inoltre la nomina della commissione edilizia comunale delle altre commissioni previste dalla legge e dai

regolamenti, con esclusione delle commissioni consiliari di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Art. 36 - Adunanza e deliberazioni

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti delle sedute della giunta sono curate dai responsabili di servizio titolari del parere di regolarità tecnica.
3. Il Segretario comunale che cura la verbalizzazione delle sedute, non partecipa alle stesse quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale nominato dal presidente.
4. Il verbale delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
5. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
6. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
7. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 27 del presente Statuto.
9. Le delibere della giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la sede comunale.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 37 - Funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza. Il Sindaco è altresì, organo

responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio di cui precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalle legge ed è membro dei rispettivi consigli.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica. La disposizione del presente comma si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la entrata in vigore della legge 25/3/93 n. 81

7. L'entrata in carica del Sindaco avviene all'atto della sua proclamazione ai sensi dell'art. 71 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. Fino a tale momento resta in carica l'esecutivo precedente.

8. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede

alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

11. Il Sindaco nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U.E.L. approvati con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

12. Autorizza il Segretario Comunale alle prestazioni di lavoro straordinario ed alle missioni.

Art. 38 - Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- c) nomina e revoca il Direttore Generale o ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale; impartisce direttive al Direttore Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera amministrazione degli uffici e dei servizi;
- d) indice i referendum;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del comune e, salvo ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
- l) coordina gli orari degli esercizi commerciali;
- m) accerta e certifica la carenza in organico di personale tecnico, ai fini della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché per lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione da conferire a soggetti esterni;
- n) può far pervenire mediante deposito all'Ufficio del Segretario Comunale l'atto delle proprie dimissioni;
- o) fissa la data di convocazione per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- p) nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nomina e revoca il Segretario Comunale scegliendolo da apposito albo.

Art. 39- Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i

suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

5. Nell'esercizio delle attività delegate agli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.

6. Gli assessori, cui sia stata conferita delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad un consigliere comunale l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Art. 40 - Surrogazione del consiglio per le nomine

1. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza.

Art. 41 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto

dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge.

Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartite, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati (1).

(1) Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 3, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 42 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le

indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal
Prefetto per l'inadempimento delle funzio-

ni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

Art. 43 – Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge ed esercita le funzioni di Ufficiale di governo.

2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

Capo I

Forme collaborative

Art. 44 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 45 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono

approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 46 - Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La Convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8 e 10 dell'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dai Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, tutte le disposizioni previste per le aziende speciali degli enti locali.

Art. 47 - Istituzione

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 48 - Unione di Comuni e collaborazione con altri enti pubblici

territoriali

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare

le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e con i comuni limitrofi, per coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi; tende al superamento del rapporto puramente istituzionale; riconosce ambiti di interesse sovracomunale sulla programmazione del territorio in funzione del coordinamento dei collegamenti, del recupero e della salvaguardia ambientale; favorisce la realizzazione di impianti di interesse sovracomunale e la loro gestione secondo le forme previste dal presente Statuto o dai regolamenti.

Art. 49 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco

convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti comm. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario di Governo nella regione o dal Prefetto

nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di

intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 50 - Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113, lettera c del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330- bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci

determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 51.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché gli articoli 2504-septies e 2504 decies del codice civile.

*Art. 51 - Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti
locali*

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della

proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fideiussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni.

Art. 52 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenza o servizi aggiuntivi.

Art. 53 - Società di trasformazione urbana

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Capo II

Forme associative e di cooperazione

Art. 54 - Partecipazione popolare

1. Il comune esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica economica e sociale della comunità locale.
2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle

attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica (art. 8, comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, sportivo, ricreativo, ambientale del comune e di tutti i cittadini è l'elemento fondamentale per le politiche locali (art. 8, comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

4. Il comune tende quindi a valorizzare le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione che abbiano le finalità di cui al precedente comma (art. 8, comma 1 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

5. Il presente Statuto disciplina i rapporti tra tali forme associative ed il comune secondo quanto stabilito dal successivo art. 55 (art. 8, comma 2 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

6. Il presente Statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

7. Il presente Statuto disciplina altresì:

- le forme di consultazione della popolazione,
- le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la

miglior tutela di interessi collettivi nonché le garanzie per il loro tempestivo esame,

- i referendum consultivi secondo quanto disposto dal successivo art. 58 e dal Regolamento sulla partecipazione che disciplina tempi e forme di proposizione.

8. Il presente Statuto promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 55- Rapporti fra il Comune e le forme associative

1. Al fine di ottenere chiarezza di rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, è necessario che la stessa abbia la conoscenza dell'esistenza delle libere forme associative indicate dal I comma dell'art. 8 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e che le stesse siano effettivamente l'espressione della partecipazione dei cittadini.

2. A tale scopo le forme associative definite nel III comma del precedente art. 54 che intendano operare secondo i fini ivi esplicitati, devono presentare istanza di Iscrizione all'Albo appositamente istituito al Comune sottoscritta dai rappresentanti della medesima; nell'istanza devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa e la relativa attività svolta l'elenco dei cittadini che operano all'interno della stessa nonché i nominativi di coloro che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente indicato quali rappresentanti dell'associazione.

3. La Giunta comunale, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza al Comune, dovrà deliberare l'accettazione o meno dell'istanza in base ad una relazione presentata dal Responsabile del

Servizio con la quale si esplicitino le proposte dello stesso nonché le motivazioni. Le deliberazioni relative non sono soggette a controllo.

4. Trascorsi i 90 giorni di cui al precedente III comma senza che la Giunta comunale abbia deliberato sull'argomento, l'istanza si intenda accettata.

5. Le forme associative le cui istanze sono state accettate anche per decorrenza dei termini, dovranno comunicare al comune se vi sono state variazioni nella rappre-

sentanza delle stesse o nelle finalità.

6. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui al successivo art. 58 e della legge 241/90.

7. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono nonché possono, in accordo con la giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione

8. Il comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al presente articolo siano poste in condizione di operare al meglio mettendo a disposizione strutture e risorse, nel limite delle proprie disponibilità sulla base dell'apposito regolamento e della legge 241/90.

9. La Giunta comunale potrà comunque, in ogni momento, revocare la deliberazione di riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività dell'associazione non risponda ai fini dichiarati oppure quando l'attività stessa non sia rivolta alla tutela degli interessi della collettività.

Art. 56 - Forme di consultazione della popolazione

1. Quando l'amministrazione comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di quartiere o di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate (art. 8, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

2. L'amministrazione comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito

conto le risultanze delle predette assemblee quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione.

Art. 57 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Tutti i cittadini nonché le forme associative di cui al precedente art. 54 possono presentare al Sindaco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale (art. 8, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

2. Il Sindaco sentita ove necessario la Giunta, dovrà pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.

3. Trascorsi inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi all'autorità competente affinché lo stesso provveda a sollecitare l'amministrazione comunale nell'esame dell'istante, petizione o proposta, fissando nuovi termini.

4. Il Regolamento di partecipazione definisce le forme e le garanzie per un perfetto esercizio di quanto previsto nel presente articolo o nel successivo.

Art. 58 - Referendum consultivi

1. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono indire con preavviso di 30 giorni, referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la collettività (art. 8, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

2. Non sono ammessi referendum su:

- a) indirizzi politico-programmatici in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) per attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- c) per atti concernenti il personale comunale;
- d) per atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- e) per atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- f) per revisione statuto;
- g) non si propone il referendum su un medesimo oggetto sul quale si è già espressa consultazione referendaria.

3. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale non soggetta a controllo secondo la normativa vigente.

4. Il referendum può anche essere richiesto dai cittadini o dalle forme associative previste dal presente Statuto, con atto sottoscritto da 20% degli elettori iscritti alle liste elettorali.

5. La richiesta di referendum dovrà riguardare materie di esclusiva competenza e interesse locale.

6. In caso di pluralità di richieste, tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

7. La Giunta e il Consiglio Comunale terranno in dovuta considerazione il risultato referendario, espresso dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 59- Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento che

dovrà essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 10, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

2. Il regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 10, comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

3. Il regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10, comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

4. Il regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (art. 10, comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

5. L'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle Associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto (art. 10, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

Art. 60 - Difensore civico

1. Il Comune può istituire con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, anche su istanza dei

cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti assegnati - tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superano i 70 anni.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con altri incarichi politico-amministrativi pubblici in atto, a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente; si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.

6. Il Difensore Civico resta in carica 4 anni; può essere revocato da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati; può essere rieletto ma per non più di una volta.

7. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

8. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

8 bis. Il Difensore Civico può chiedere al Comune di eliminare presunti vizi di legittimità riguardanti deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale.

9. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza

alcuna formalità; tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

10. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

11. Il Difensore Civico presenta al Sindaco - entro il 31 gennaio di ogni anno - una

relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e le proprie eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze; detta relazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo pretorio ed invio a tutti i Consiglieri Comunali.

12. Al Difensore Civico spetta un'indennità di carica di ammontare pari a 1/3 di quella del Sindaco.

Art. 61 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 62 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di professionalità e responsabilità del perso-

nale e a criteri di autonomia, funzionalità e di economicità di gestione.

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 63 - Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in settori funzionali.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.
4. Gli uffici e i servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate le quali agiscono per competenza propria.

Art. 64 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai Responsabili degli uffici la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione fra poteri di indirizzo e di controllo e spettano agli organi elettivi le funzioni di gestione amministrativa.
2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la stipulazione dei contratti;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti, valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e le concessioni edilizie;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- g) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 65 - Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con la normativa di settore, con appositi regolamenti comunali e con contratti collettivi decentrati:
- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) la dotazione organica, la sua consistenza e la dotazione complessiva delle

qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti e il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. Il personale è inquadrato in categorie funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in settori funzionali.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria, verranno specificati i settori funzionali, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Art. 66 - Incarichi esterni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la copertura dei posti dei responsabili degli uffici e dei servizi di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,

fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 67 - Funzioni del Segretario

1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;

2. Il Segretario Comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, e li sottoscrive unitamente al Sindaco;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) presiede l'ufficio comunale in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum;
- d) riceve l'atto di dimissione del Sindaco con contemporanea acquisizione al protocollo dell'Ente;
- e) attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi;
- f) presiede le commissioni di gara e di concorso;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 68 – Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare con

apposito provvedimento un Direttore Generale, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti; nella convenzione dovranno essere definite le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi, i requisiti soggettivi dell'incarico, i contenuti del contratto, la titolarità del rapporto, il trattamento economico.

Il Direttore Generale può essere nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

2. L'incarico di Direttore Generale, in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario, è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

3. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma 1 le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

In tal caso è stabilita dalla Giunta comunale un'indennità di funzione compatibilmente alle risorse economiche e finanziarie dell'Ente e fatta salva la normativa sulla contrattazione di categoria.

4. Il Direttore Generale:

- a) coordina l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai competenti organi di governo dell'Ente, posta in capo ai responsabili dei singoli settori,
- b) sovrintende all'intera gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza,
- c) formula proposte agli organi di governo, anche ai fini dell'elaborazione dei programmi, direttive, articoli normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi,

- d) predispone con l'ausilio del settore ragioneria il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta dell'eventuale piano esecutivo di gestione secondo le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli Assessori,
- e) indirizza, verifica e controlla l'attività dei responsabili di settore e degli uffici,
- f) adotta gli atti di competenza dei responsabili di settore in caso di assenza od impedimento, accertata inadempienza o in caso di ritardo, previa diffida ad adempiere in cui si invita il responsabile a procedere entro un termine congruo,
- g) a tal fine il Direttore Generale può pretendere di essere informato sullo stato di qualunque procedimento amministrativo,
- h) esercita l'iniziativa per i procedimenti disciplinari a carico dei responsabili di settore,
- i) convoca e presiede la conferenza dei settori,
- l) svolge le funzioni e assume tutti gli atti propri dei responsabili di settore nei casi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo V

RESPONSABILITÀ

Art. 69 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del comune.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per le responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 70 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazione, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il

presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa

per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

6. Il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato (art. 86, comma 5, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000).

Art. 71 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 72 - Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73 - Finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;

- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti; alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 74 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 75 - Lasciti e donazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni.

Art. 76 - Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

Art. 77 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 78- Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del settore di competenza indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente;
2. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del settore competente; nella sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici, interviene il Sindaco.

Art. 79 - La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'albo dei Ragionieri o all'ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

4. Il revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il revisore ha diritto di accesso agli atti e

documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibe-

bere di impegni di spesa.

6. Il Revisore è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.

8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio Finanziario procedere ad atti di controllo; Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. Il Revisore è revocabile sono per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

10. Il Revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un _____ periodo tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.

Art. 80 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento

nei limiti de-

gli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a sensi dell'art. 9 del D.L. 10/11/1978, n. 702, convertito nella legge 08/01/1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art 81 - Controllo economico della gestione

1. I capi ripartizione debbono ogni quadrimestre verificare, in collaborazione con la Ragioneria comunale, la corrispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dell'Amministrazione, anche in riferimento al Bilancio pluriennale. La verifica sarà sintetizzata in apposita relazione da sottoporre all'Assessore competente e sarà trasmessa alla Giunta Comunale con eventuali osservazioni e rilievi.

2. Le verifiche, le relazioni, le osservazioni ed i rilievi sulle stesse, costituiscono elemento determinante ai fini del rinnovo o della revoca dell'incarico direzionale della ripartizione.

Art 82 – Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Titolo VII

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 83 - Funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al singolo Responsabile di Settore adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 84- Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale e alla Giunta Municipale .

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale della legge o dal presente statuto.

Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 85 - Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 purché siano trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o un anno dell'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorso due anni dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 86 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è, di norma, deliberato entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato di norma, entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente statuto.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, verranno, altresì, deliberati i Regolamenti di Partecipazione dei cittadini e di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.